

Legge 3 agosto 2007, n. 123

giovedì 18 ottobre 2007

Sulla legge in oggetto sono in corso approfondimenti in Confindustria, dove è in fase di elaborazione una circolare interpretativa per fornire utili indicazioni operative.

In attesa di tale indicazioni riteniamo opportuno riportare qui di seguito, in maniera sintetica, gli elementi salienti che caratterizzano la legge in questione:

- Modifiche apportate al D.Lgs 626/1994:
 - promozione da parte del datore di lavoro committente della cooperazione e coordinamento tra le ditte appaltatrici;
 - istituzione di un solo documento di valutazione dei rischi negli appalti, da allegarsi al contratto di appalto o d'opera;
 - specificazione nei contratti di appalto e subappalto dei costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - elezione del rappresentante per la sicurezza da parte dei lavoratori in una giornata appositamente individuata con decreto del Ministro del Lavoro, salvo diverse indicazioni della contrattazione collettiva;
 - consegna, su richiesta, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del documento di valutazione rischi aziendali, nonché del registro infortuni da parte del datore di lavoro; per quanto riguarda il rappresentante territoriale tale facoltà è estesa a tutte le unità produttive del territorio di competenza;

- Possibilità di adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale da parte del personale ispettivo del Ministero del Lavoro nel caso che vengano riscontrate.
 - impieghi di personale irregolare (se superiori al 20% dei lavoratori regolarmente occupati);
 - reiterate violazioni in materia di riposi;
 - reiterate violazioni in materia di superamento dell'orario massimo settimanale di lavoro
 - gravi e reiterate violazioni della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Per reiterata violazione si intende una recidiva riferita ad una stessa violazione, commessa nei cinque anni precedenti la condotta oggetto di prescrizione o di giudicato penale. La gravità della violazione è riconducibile alle pene sia di carattere detentivo che pecuniario, che le caratterizzano (circolare 22/08/2007 n. 10797 Min. Lavoro)

Il provvedimento di revoca della sospensione può essere concesso:

- a seguito della regolarizzazione dei lavoratori;
 - con ripristino delle regolari condizioni di lavoro (in caso di superamento orario o riposi con concessione di riposi compensativi);
 - con il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quella già prevista (pari al 1/5 delle stesse)
- A decorrere dal 1° settembre 2007 diviene obbligatorio il tesserino di riconoscimento per tutto il personale occupato dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici (ed anche per i lavoratori autonomi).

- Gli organismi paritetici (previsti dall'art. 20 del D.Lgs n. 626/94) costituiti da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di datori e lavoratori possono effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro dei territori di loro competenza per valutare l'applicazione delle norme di sicurezza e tutela della salute.
- L'art. 9 della legge 123/2007 estende l'applicazione del D.Lgs 231 ai casi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime connessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, prevedendo quindi in tali casi la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
- Credito di imposta. Dal 2008 ai datori di lavoro che sostengono spese per la partecipazione dei lavoratori a percorsi e programmi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro è concesso un credito di imposta nella misura del 50% entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro annui.

Torniamo a sottolineare come la materia sia a tutt'oggi oggetto di approfondimenti anche se la legge è già operativa. Sarà nostra cura fornirvi non appena disponibili i chiarimenti sui punti più controversi.

Cordiali saluti.

Massimo Cappelli – Il Direttore Generale Asiep